DE IUSTITIA

Rivista scientifica RASSEGNA

CORTE COSTITUZIONALE ISSN 2974-7562

IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO TRA LIBERTÀ PERSONALE E DIRITTO DI DIFESA: LA DIFESA TECNICA NEL GIUDIZIO DI CONVALIDA – CORTE COST. SENT. N. 157 DEL 2 OTTOBRE 2026

A cura di **Giuseppina AVOLIO***

MASSIMA[1]

È costituzionalmente illegittimo l'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede che il procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga si svolga con le garanzie della difesa tecnica.

SOMMARIO

1. Il fatto 1

2. La decisione 2

3. Conclusioni 4

1. IL FATTO

Con la sentenza n. 157, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulle garanzie procedimentali riconosciute alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera. La decisione si colloca in stretta continuità con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 e ne sviluppa un profilo rimasto inesplorato: il diritto all'assistenza di un difensore nella fase giurisdizionale di convalida della misura.[2]

La questione trae origine da un procedimento pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze, investito del ricorso proposto da L. C. contro i provvedimenti con cui il giudice tutelare aveva convalidato, rispettivamente il 7 e il 13 novembre 2025, il ricovero obbligatorio e la successiva proroga.

L'interessato, affetto da disturbo schizofrenico secondo quanto riportato nell'ordinanza di rimessione, era stato sottoposto a TSO sulla base di una valutazione medica che dava conto di agitazione psicomotoria, alterazioni comportamentali e rifiuto delle terapie farmacologiche e degli esami di routine.

Assume rilievo particolare un episodio verificatosi durante l'audizione davanti al giudice tutelare. Come riferito dal rimettente, il paziente aveva chiesto espressamente di contattare i propri avvocati, indicandone anche i nominativi.

Non risultava, tuttavia, che tale richiesta fosse stata presa in considerazione prima della convalida, sebbene fosse stata disposta la comunicazione del provvedimento anche ai legali dell'interessato. Il dato fattuale rende immediatamente percepibile il problema: riconoscere alla persona il diritto di parlare al giudice non equivale a garantirle la possibilità effettiva di esercitare una difesa tecnicamente assistita.

Con ordinanza del 29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026, il Tribunale di Firenze ha pertanto sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, in riferimento all'art. 24 Cost.

Il *petitum*, formulato principalmente nei termini della difesa tecnica facoltativa, era articolato in quattro profili: l'avviso della possibilità di nominare un difensore di fiducia; la comunicazione dell'ordinanza sindacale al difensore eventualmente nominato; la sua presenza all'audizione del paziente; la notificazione al medesimo del decreto del giudice tutelare.

Il giudice *a quo* osservava che il procedimento, pur riconducibile all'ambito civile e alla volontaria giurisdizione, non può essere integralmente assimilato ai procedimenti che non incidono sulla libertà della persona.

A sostegno della censura richiamava, in particolare, la disciplina della convalida delle misure di accompagnamento coattivo dello straniero alla

*Dottoressa in giurisprudenza, abilitata all'esercizio della professione fornese. Componente del Comitato Editoriale della Rivista "De Iustitia".

[1] Massima non ufficiale.

[2] Corte cost., sent. n. 76 del 30 maggio 2025; Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punti 8-9 del Considerato in diritto.

frontiera e la giurisprudenza costituzionale che, in tale contesto, ha riconosciuto l'essenzialità dell'assistenza difensiva.[3]

La circostanza che il TSO persegua finalità terapeutiche, infatti, non elimina il dato materiale del ricovero e del trattenimento contro la volontà del destinatario.

Gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, disciplinano il trattamento sanitario obbligatorio nel rispetto del principio generale della volontarietà delle cure. In particolare, il ricovero ospedaliero coattivo per malattia mentale è consentito soltanto quando sussistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, gli interventi non siano accettati dall'interessato e non esistano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere.[4] Alla proposta motivata di un medico e alla convalida sanitaria seguono l'ordinanza del sindaco e il controllo del giudice tutelare entro i termini fissati dall'art. 35.

Il tratto peculiare della disciplina risiede nella compresenza di due dimensioni: da un lato, l'esigenza di tutelare la salute della persona, che può legittimare in via eccezionale l'imposizione di cure; dall'altro, la concreta compressione della libertà fisica prodotta dal ricovero coattivo. È proprio questa seconda dimensione a impedire che il TSO venga valutato esclusivamente attraverso l'art. 32 della Costituzione. Come già affermato dalla Consulta, l'assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico in grado di superarne la volontà rende applicabili anche le garanzie dell'art. 13 della Costituzione.

La sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 aveva rappresentato un primo, decisivo intervento additivo sull'art. 35. La Corte aveva imposto la comunicazione dell'ordinanza sindacale alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, l'audizione personale prima della convalida e la notificazione del decreto del giudice tutelare. In via consequenziale, aveva esteso il dovere di comunicazione anche all'ordinanza sindacale di proroga.[5]

La pronuncia del 2025 attribuiva all'audizione una funzione non soltanto difensiva, ma anche conoscitiva e di protezione della persona. Attraverso il contatto diretto, normalmente nel luogo di ricovero, il giudice può valutare le condizioni effettive dell'interessato, verificare il rispetto della sua dignità, conoscere l'eventuale rete familiare e sociale e individuare, quando necessario, strumenti di sostegno. Il riconoscimento della partecipazione personale, tuttavia, lasciava aperto un interrogativo ulteriore: in un procedimento capace di incidere sul nucleo primario della libertà personale, può il contraddittorio considerarsi adeguatamente garantito senza l'assistenza professionale di un difensore?

È a questo interrogativo che risponde la sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026.[6]

2. *LA DECISIONE*

La Corte dichiara fondata la questione, precisando però che il ripristino della legalità costituzionale non può arrestarsi alla previsione della mera facoltà di nominare un difensore.

Il fulcro della motivazione è costituito dal collegamento tra gli artt. 13 e 24 Cost.: quando un provvedimento pubblico può imporre con la forza una limitazione della libertà fisica, il diritto di difesa esige che la persona possa contare su un'assistenza tecnica effettiva e che la decisione del giudice si formi nel contraddittorio.

La Consulta richiama la propria giurisprudenza consolidata sull'inviolabilità del diritto di difesa e sul ruolo del patrocinio professionale quale strumento per rappresentare compiutamente le ragioni della parte. Pur ammettendo che la disciplina della difesa tecnica possa variare in relazione al tipo di procedimento, individua un criterio dirimente

[3]Cfr. Corte cost., sent. n. 222 del 15 luglio 2004, relativa alle garanzie difensive nella convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera; Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punti 2.3.2 e 6.2.
[4]Art. 34, quarto comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sulla natura eccezionale del TSO ospedaliero, Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punto 8.1.
[5]Corte cost., sent. n. 76 del 30 maggio 2025, dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 35, commi primo, secondo e, in via consequenziale, quarto, legge 23 dicembre 1978 n. 833; Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punto 8.
[6]Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punto 8.1, che richiama il principio personalista e di pari dignità sociale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione e il dovere di rimozione degli ostacoli materiali previsto dall'art. 3, secondo comma, Cost.

nell'incidenza sulla libertà personale: in tali casi, l'assistenza del difensore assume carattere essenziale, indipendentemente dalla qualificazione formale del procedimento come penale o non penale.[7]

Il trattamento sanitario coattivo non viene assimilato a una misura punitiva: il suo fondamento rimane la tutela della salute, e le valutazioni cliniche conservano un ruolo centrale. Nondimeno, la finalità terapeutica non consente di ridimensionare il controllo giurisdizionale sulla coazione. L'oggetto del controllo non è infatti soltanto l'esistenza di una diagnosi o l'opportunità di un intervento medico, ma la sussistenza dei presupposti legali che autorizzano la compressione della libertà fisica dell'interessato.

In questa prospettiva, la difesa tecnica svolge una funzione complementare rispetto all'audizione: contribuisce a rendere intelligibili e giuridicamente rilevanti le contestazioni del paziente, favorisce l'emersione di eventuali difetti della motivazione o della procedura e consente una dialettica effettiva dinanzi al giudice.

Ne deriva un modello di garanzia in cui la partecipazione personale e l'assistenza professionale concorrono, senza sovrapporsi, alla legittimità della decisione.

L'aspetto più significativo della decisione risiede nella scelta di andare oltre l'addizione prospettata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. Secondo la Corte, il semplice avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia non è sufficiente, poiché farebbe dipendere l'esercizio concreto del diritto di difesa da fattori che la garanzia costituzionale è chiamata proprio a neutralizzare.

Il primo fattore è rappresentato dalle condizioni psichiche dell'interessato. La persona destinataria del TSO può trovarsi in uno stato di alterazione tale da non comprendere pienamente il contenuto delle comunicazioni ricevute o da non riuscire a compiere le scelte necessarie per attivare tempestivamente la tutela. Le situazioni cliniche sono, tuttavia, profondamente diverse tra loro e non è possibile presumere un'identica capacità decisionale in tutti i pazienti. Limitarsi alla facoltà di nominare un legale significherebbe, dunque, far variare l'effettività del diritto in funzione della patologia e delle sue modalità di manifestazione.

Il secondo fattore riguarda le condizioni economiche, familiari e sociali. La possibilità di contattare un avvocato può dipendere dalla disponibilità di risorse e dall'esistenza di una rete di sostegno. Una garanzia soltanto facoltativa favorirebbe quindi chi, nel momento del ricovero, conserva sufficienti capacità di organizzazione e relazioni personali, lasciando senza difesa proprio i soggetti esposti a più marcate condizioni di marginalità o isolamento.

La Corte denuncia il rischio di una discriminazione incompatibile con l'eguaglianza formale e sostanziale. La difesa obbligatoria, nella motivazione della sentenza, non risponde pertanto a una concezione astratta o meramente rituale del processo: costituisce lo strumento per assicurare a tutti un presidio professionale indipendentemente dalla capacità di richiederlo e dalle condizioni sociali in cui versano. La nomina d'ufficio assume, in questo quadro, la funzione di rendere concretamente operante la garanzia inviolabile dell'art. 24 Cost.[8]

A conferma della soluzione adottata, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di privazione della libertà per disturbo psichico, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera e), CEDU. Le pronunce *M.S. c. Croazia (n. 2)* e *M.B. c. Spagna* vengono richiamate per sottolineare la necessità di un'assistenza legale effettiva nei procedimenti giurisdizionali diretti a contestare la legittimità della misura coattiva.[9]

Il riferimento convenzionale rafforza l'idea che la vulnerabilità della persona non attenui, ma renda più stringente, l'esigenza di garanzie.

Nel precisare gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte individua

[7]Cfr. Corte cost., sent. n. 46 del 18 marzo 1957; sent. n. 70 del 23 maggio 2025; sent. n. 222 del 15 luglio 2004; per la ricostruzione compiuta dalla sentenza in commento, punti 9.1-9.2.

[8]Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punti 10-11; cfr. altresì Corte cost., sent. n. 58 del 24 aprile 2025 e n. 135 del 31 maggio 2019, richiamate sul ruolo della difesa d'ufficio.

[9]Corte EDU, sez. I, 19 febbraio 2015, M.S. c. Croazia (n. 2), parr. 152-154; Corte EDU, sez. V, 6 febbraio 2025, M.B. c. Spagna, parr. 48-49; entrambe richiamate da Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punto 11.1.

direttamente gli adempimenti necessari a integrare la disciplina vigente. Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il TSO, l'interessato deve ricevere l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Qualora la nomina non intervenga, il giudice tutelare designa un difensore d'ufficio tra gli iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il difensore, di fiducia o d'ufficio, deve essere tempestivamente avvertito e può partecipare all'audizione svolta prima della convalida; a lui deve inoltre essere notificato il decreto motivato con cui il giudice convalida o non convalida il provvedimento sindacale.

Le stesse garanzie operano in relazione all'eventuale proroga del TSO e alla sua convalida.[10]

La formulazione utilizzata dalla Consulta impone una distinzione.

Obbligatoria è l'assistenza tecnica assicurata mediante la nomina di un difensore; la sentenza prevede che quest'ultimo possa partecipare all'audizione, senza affermare nei medesimi termini la necessità della sua presenza fisica in ogni singolo caso. Non sarebbe quindi corretto trasformare automaticamente tale facoltà di partecipazione in una diversa regola di invalidità non esplicitata dalla pronuncia.

L'intervento è destinato a incidere sull'organizzazione degli uffici giudiziari, sulle procedure di comunicazione e sui rapporti con le strutture sanitarie, anche in ragione dei tempi assai ristretti che caratterizzano la convalida. La Corte è consapevole dell'aggravio organizzativo, ma ribadisce che l'attuazione dei diritti costituzionali richiede l'impiego di risorse e moduli operativi adeguati. Spetta al legislatore, nonché ai soggetti competenti per l'amministrazione della giurisdizione, assicurare le condizioni concrete per la piena operatività delle garanzie.

La motivazione precisa altresì che la difesa tecnica non esaurisce le esigenze di protezione della persona. Le competenze medico-scientifiche e la professionalità degli operatori sanitari continuano a rappresentare la prima garanzia di appropriatezza clinica e legittimità del trattamento.

Il ruolo dell'avvocato, pertanto, non è quello di sostituirsi al sanitario nelle valutazioni terapeutiche, bensì di presidiare il corretto esercizio del potere autoritativo e l'effettività dei diritti del destinatario.

Rimane poi aperto un più ampio problema di sistemazione legislativa della materia. La Corte rinnova l'invito a riconsiderare complessivamente la disciplina del trattamento sanitario coattivo, evocando la possibilità della nomina di un curatore speciale e l'introduzione di figure con funzioni di interlocuzione e mediazione, capaci di favorire percorsi assistenziali consensuali. Tali strumenti, richiamati nella motivazione come possibili scelte normative, non costituiscono tuttavia nuovi obblighi immediatamente introdotti dal dispositivo.[11]

La pronuncia suggerisce, infine, una lettura non esclusivamente processuale della questione. Il TSO interviene spesso nella fase acuta di un disagio che può intrecciarsi a condizioni di esclusione sociale; per ridurne il ricorso non sono sufficienti garanzie formali, pur indispensabili. Occorrono altresì servizi territoriali, sostegno alle famiglie e interventi di prevenzione che rendano effettive, quando praticabili, soluzioni terapeutiche fondate sul consenso.

3. CONCLUSIONI

La sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026 completa, sotto il profilo del diritto di difesa, il percorso inaugurato dalla sentenza n. 76 del 30 maggio 2025. Con la prima decisione era stata assicurata la partecipazione personale dell'interessato al procedimento; con la seconda viene riconosciuta la necessità dell'assistenza tecnica, mediante difensore di fiducia oppure, in sua mancanza, d'ufficio. Il giudizio di convalida del TSO si configura così come un momento di effetti-va garanzia giurisdizionale, nel quale il controllo sulla legalità della misura non può

[10]Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punto 12 del Considerato in diritto e dispositivo. Per gli elenchi dei difensori d'ufficio, art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

[11]Corte cost., sent. n. 157 del 2 ottobre 2026, punti 13-13.4, in particolare 13.3, relativo all'invito rivolto al legislatore.

prescindere dal contraddittorio e dalla tutela professionale del destinatario.

La portata della pronuncia non consiste nel mettere in discussione la legittimità costituzionale del TSO in quanto tale. La Corte riconosce che, in presenza dei rigorosi presupposti di legge, il trattamento sanitario coattivo può costituire uno strumento eccezionale di protezione della salute. Ciò che viene escluso è che tale finalità, per quanto rilevante, possa legittimare una compressione della libertà fisica priva delle garanzie proprie di uno Stato costituzionale di diritto.

Merita particolare apprezzamento la scelta di non arrestarsi alla difesa facoltativa. In un contesto nel quale lo stato di salute, l'isolamento o la precarietà economica possono compromettere la capacità di attivarsi, la semplice attribuzione di una facoltà non assicura l'eguaglianza sostanziale nell'accesso alla tutela. La difesa obbligatoria si giustifica, allora, non come formalismo aggiuntivo, ma quale condizione affinché il diritto inviolabile di difesa non rimanga una prerogativa soltanto teorica.

Resta essenziale, sul piano applicativo, che la nuova disciplina non si riduca a una sequenza di adempimenti automatici. La tempestività dell'avviso, l'effettività del contatto con il difensore, la qualità dell'audizione e la motivazione del decreto saranno gli elementi attraverso i quali misurare la concreta attuazione del principio affermato dalla Corte.

In questa prospettiva, la tutela della salute e la salvaguardia della libertà personale non costituiscono interessi necessariamente antagonisti, ma dimensioni di una medesima esigenza: assicurare che anche nei momenti di maggiore vulnerabilità la persona rimanga titolare, e non semplice destinataria, dei propri diritti fondamentali.